



Milano li, 30 Marzo 2026
Prot. n. 37 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 13

OGGETTO: ALBO – Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 – Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'art. 17 del decreto 59/2023.

L'Albo ha ritenuto opportuno abrogare la deliberazione 3/2024 poiché superata dalle recenti modifiche normative e sostituirla integralmente con la nuova deliberazione numero 1 del 24 marzo 2026 che aggiorna i requisiti di idoneità tecnica per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

Pertanto, i soggetti obbligati al RENTRI che trasportano rifiuti pericolosi in categoria 5 devono dotare i propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione conformi al decreto direttoriale 235/2024, escludendo dall'obbligo i motoveicoli e i mezzi autorizzati esclusivamente per rifiuti non pericolosi, poiché tale dotazione costituisce un requisito di idoneità tecnica ai sensi del decreto 120/2014 per il trasporto professionale di speciali pericolosi.

Il requisito di idoneità tecnica viene attestato dal legale rappresentante tramite la sottoscrizione dell'istanza telematica ai sensi del DPR 445/2000, procedura che deve essere seguita anche in caso di acquisizione in disponibilità di un autoveicolo già precedentemente autorizzato per un'altra impresa.

Sia i soggetti già iscritti o con domanda pendente in categoria 5 che hanno già dimostrato l'idoneità tecnica, sia le imprese che effettuano nuove iscrizioni o inserimenti di mezzi, devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione tramite la sottoscrizione dell'istanza telematica da parte del legale rappresentante.

I soggetti già iscritti o con domanda pendente alla data di entrata in vigore della deliberazione in oggetto (**in vigore dal 2 aprile 2026**) in categoria 5, che hanno già dimostrato l'idoneità tecnica, sia le imprese che effettuano nuove iscrizioni o inserimenti di mezzi, devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione tramite la sottoscrizione dell'istanza telematica da parte del legale rappresentante. L'invio dell'istanza deve avvenire telematicamente **entro il 30 giugno 2026**.

Le istanze trasmesse tra il 1° luglio 2025 e il 2 aprile 2026 secondo la deliberazione 3/2024, sono considerate regolarmente acquisite dalle Sezioni regionali e provinciali e vengono sottoposte al normale iter istruttorio.

Dal **1° luglio 2026** l'attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere presentata obbligatoriamente insieme alle istanze di iscrizione o di variazione del parco mezzi in categoria 5 per tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Rimangono validi tutti i provvedimenti emanati dalle Sezioni regionali o provinciali in conformità alla deliberazione 3/2024 che siano stati notificati alle imprese a partire dal **1° gennaio 2026**.

❖ **Si allega integralmente la Deliberazione dell'Albo n. 1 del 24 marzo 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci